

AIRI
Associazione
italiana
per la ricerca
industriale

STATUTO

Maggio 1999

Viale Gorizia, 25 C – 00198 Roma
tel. 06.8848831 – 06.8546662, fax 06.8552949
e-mail: info.@airi.it

Denominazione - Definizione di attività - Scopo – Sede

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata: «ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE» ed in forma abbreviata « AIRI ».

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Statuto, si definisce come «ricerca industriale»

- a) l'attività di ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo effettuata nei laboratori e nei centri direttamente finanziati, in tutto o prevalentemente, da organismi industriali produttori di beni o di servizi quali, ad esempio, Società, Gruppi finanziari, Consorzi, Enti economici;
- b) l'attività di ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo effettuata nei laboratori o nei centri direttamente finanziati in tutto o prevalentemente da fondi pubblici e che sia intesa a risolvere problemi di interesse industriale attinenti alla produzione di beni o di servizi.

Gli aspetti di tale attività che interessano l'associazione sono quelli indicati nell'articolo 3.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo di svolgere mediante le azioni più opportune in Italia, nell'ambito della Unione Europea ed a livello internazionale in genere, un ruolo attivo per promuovere la cooperazione nella ricerca industriale attraverso:

- a) il più largo scambio possibile di informazioni e di collaborazione tra organismi e specialisti della ricerca industriale per ottenere il più razionale impiego delle esperienze, delle competenze e dei mezzi disponibili e la loro concentrazione verso la soluzione dei problemi ritenuti di preminente interesse con particolare riguardo a quelli intersettoriali;
- b) lo studio e la definizione delle strutture e dei provvedimenti più opportuni affinché gli uomini e i mezzi della ricerca industriale italiana costituiscano un sistema sempre più efficiente ed integrato al fine di promuovere lo sviluppo della collettività e degli associati;
- c) il più valido inserimento della ricerca italiana nel processo di sviluppo tecnico, economico e sociale del Paese e nei progetti e nelle attività di ricerca industriale della Unione Europea, favorendo altresì una continuità di rapporti con le Associazioni similari esistenti negli altri Stati.

Inoltre, sempre in armonia con i fini di interesse generale perseguiti, l'Associazione può:

- 1) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre associazioni, enti ed istituzioni sia nazionali che internazionali, studi e pubblicazioni in materia di ricerca industriale, curando la raccolta e l'elaborazione di dati e notizie che possono interessare i Soci;
- 2) fornire ai singoli Soci o gruppi di Soci, ad organismi ed Enti, sia privati che pubblici, addebitando direttamente a carico dei richiedenti i costi relativi, consulenze, pareri e servizi nonché effettuare indagini o raccolta di dati e documentazione;
- 3) curare la gestione di programmi di studio e di indagine aventi oggetto attinente alla ricerca industriale ovvero materie affini o complementari;
- 4) curare la gestione di corsi di formazione, seminari e di borse di studio in materie scientifiche o tecniche anche per conto di soci o di gruppi di soci o di terzi, al fine di stimolare la ricerca industriale;
- 5) conferire e finanziare sia direttamente che per conto di soci o gruppi di soci o di terzi, incarichi di studio in materia di ricerca industriale, da svolgersi sia in Italia che all'estero, a privati, enti od associazioni;
- 6) effettuare ogni altra iniziativa, anche per conto di Soci a gruppi di Soci o di terzi, volta a promuovere sia direttamente che indirettamente lo sviluppo della ricerca industriale.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'associazione potrà operare in collaborazione con altre associazioni, istituzioni od enti, sia nazionali che internazionali, sia privati che pubblici.

Per l'esecuzione di determinati studi o progetti di ricerca o servizi, l'associazione potrà inoltre creare nel suo interno, anche su proposta di soci o gruppi di soci o di terzi, in tal caso addebitando loro i relativi costi di funzionamento, centri autonomi, da disciplinarsi con appositi regolamenti da concordarsi con le parti.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha sede in Roma.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare la istituzione di uffici in altre città dello Stato.

Patrimonio - Esercizi sociali.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune sociale costituito dalle quote annuali di associazione e dalle quote di ammissione.

Per lo svolgimento dell'attività sociale ed il funzionamento degli uffici l'Associazione provvede mediante:

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- c) il fondo comune sociale.

E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnati da una relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della data fissata al comma successivo.

Il bilancio consuntivo con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della data fissata per la riunione della Assemblea generale, affinché i Soci possano prenderne visione.

Soci - Criteri di ammissione - Quote di associazione.

ARTICOLO 7

Possono essere Soci:

– sostenitori:

Società, Enti, grandi Gruppi industriali e Associazioni che intendano sostenere le attività dell'Associazione.

I Gruppi industriali Soci sostenitori possono iscriversi come Soci ordinari, del tipo di cui alla successiva lett. A, con un limite globale di 10 mila ricercatori, fino ad un massimo di venti aziende. Le aziende così iscritte assumono tutti i diritti del Socio ordinario, tranne quello di voto in Assemblea, che è regolato dall'art. 14;

– ordinari:

A) Società, Enti, Amministrazioni pubbliche – ivi comprese Università o loro Dipartimenti - che effettuano direttamente attività di ricerca industriale con unità di ricerca apposite;

B) Società, Enti, Associazioni e Consorzi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano o controllano direttamente o indirettamente imprese svolgenti attività di ricerca industriale, ovvero che abbiano tra i loro scopi quello di favorire la ricerca industriale, nonché Enti a carattere nazionale che ne provvedono al finanziamento e Enti culturali e fondazioni;

– aggregati:

Aziende industriali piccole e medie con meno di 250 dipendenti, che non facciano parte di un gruppo con più di 250 dipendenti, e che dispongano di non più di cinque addetti alla ricerca industriale.

L'Assemblea può, inoltre, nominare Soci onorari, senza diritto di voto, persone di alta qualificazione professionale, che abbiano particolarmente contribuito al progresso dell'Associazione.

ARTICOLO 8

L'ammissione dei Soci è demandata al Consiglio Direttivo e la relativa richiesta deve essere avanzata per iscritto.

Il rapporto associativo dura un anno e scade alla conclusione dell'esercizio sociale nel quale è avvenuta l'ammissione ovvero la conferma dell'adesione all'Associazione.

Il rapporto associativo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora la disdetta non sia stata comunicata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno precedente. Lo stesso preavviso vale per la richiesta di passaggio dalla categoria di Socio sostenitore ad altra categoria.

I Soci devono osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e devono dare, con spirito di solidarietà, la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

ARTICOLO 9

L'importo delle quote annuali di associazione e della quota di ammissione è fissato dal Consiglio Direttivo, sulla base delle direttive e dei parametri deliberati nell'anno precedente dalla Assemblea ed inoltre secondo i seguenti criteri:

- per i Soci sostenitori una quota fissa;
- per i Soci ordinari di cui all'art. 7 lett. A una quota fissa più una quota commisurata al numero dei propri dipendenti addetti alla «ricerca applicata e di sviluppo» secondo i criteri dell'ISTAT ed in base all'ultimo dato disponibile;
- per i Soci ordinari di cui all'art. 7 lett. B una quota fissa;
- per i Soci aggregati una quota fissa.

La quota di associazione deve essere versata anticipatamente non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

In caso di ritardo, qualora i Soci non provvedano al pagamento dopo formale richiesta, sui versamenti effettuati dopo la data indicata nel comma precedente, decorre l'interesse in ragione di un tasso, deciso annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre al tasso di sconto allora vigente, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, né della quota di ammissione.

ARTICOLO 10

La qualità di Socio cessa, oltre che per disdetta presentata nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 8, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Socio contravvenga agli obblighi stabiliti dal quarto comma dell'articolo 8 ovvero nel caso in cui non provveda al pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 9.

Il rapporto associativo si risolve inoltre anticipatamente, fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso:

- in caso di scioglimento dell'Ente Socio con effetto dalla data di delibera della messa in liquidazione;
- in caso di recesso esercitato nell'ipotesi di modificazione statutaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 15.

Organi dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre di ciascun anno. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità ovvero ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante apposito avviso contenente l'Ordine del Giorno, da inviare mediante raccomandata o fax o posta elettronica a ciascuno dei Soci, ai Membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti, e da affiggere presso la sede dell'Associazione, il tutto almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante telegramma o fax o posta elettronica da spedire e affiggere presso la Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Anche in difetto di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti in proprio o tramite rappresentante tutti i Soci, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in locali diversi da quelli della Sede sociale, purché in Italia.

Qualora il Consiglio Direttivo lo consideri opportuno, l'Assemblea generale, oltre che in forma congressuale, può essere convocata per deliberare con votazione "ad referendum". Le relative modalità di svolgimento vengono stabilite dal Consiglio Direttivo stesso con apposito regolamento e devono essere ispirate a criteri di massima democraticità e riservatezza; comunque:

- l'avviso di convocazione, inviato per posta, deve contenere l'ordine del giorno, la scheda di votazione, l'indicazione del giorno entro il quale la scheda stessa va rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio in seduta pubblica;
- la chiusura della votazione ha luogo non prima di quarantacinque giorni dalla data dell'invio delle schede, comprovata da timbro postale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza, da uno dei Vice - Presidenti, ovvero, in mancanza anche di questi, da persona nominata dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo o i rappresentanti dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario ed eventualmente due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

L'Assemblea generale ordinaria:

- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16 nonché alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- procede alla approvazione dei regolamenti;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sui criteri in base ai quali saranno stabilite dal Consiglio Direttivo le quote annuali di associazione eventualmente dettando, per ogni anno, parametri o indici di riferimento;
- delibera sulle questioni di maggiore importanza e sulle direttive di ordine generale circa l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea generale straordinaria:

- delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione ai sensi del successivo art. 22.

ARTICOLO 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

Il Socio sostenitore ha diritto a venti voti.

Prima della Assemblea, il Socio sostenitore potrà ripartire i venti voti tra i Soci da lui iscritti a norma dell'art. 7, che non hanno diritto di voto in proprio, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Socio ordinario art. 7 lett. A ha diritto di voto nella misura indicata dalla seguente tabella:

fino a	10	addetti alla ricerca industriale				voti	2
" "	100	"	"	"	"	3	
" "	250	"	"	"	"	4	
" "	500	"	"	"	"	5	
" "	750	"	"	"	"	6	
" "	1000	"	"	"	"	7	
" "	2000	"	"	"	"	8	
" "	3000	"	"	"	"	9	
" "	4000	"	"	"	"	10	
" "	5000	"	"	"	"	11	
oltre	5000	"	"	"	"	12	

Il Socio ordinario art. 7 lett. B ha diritto a cinque voti.

Il Socio aggregato ha diritto a un voto.

ARTICOLO 15

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa, valgono le norme previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le elezioni dei membri di spettanza di ciascuna delle categorie di Soci, come indicato nel successivo articolo 16, avverrà a maggioranza dei voti presenti per ciascuna categoria.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono portate a conoscenza dei Soci e vincolano tutti i Soci stessi anche se assenti o dissenzienti, salvo che per i Soci i quali per la loro natura siano soggetti a particolari autorizzazioni di legge o da parte di Enti di controllo. In tal caso, i Soci ai quali siano state negate le dovute autorizzazioni ad aderire alle deliberazioni assembleari ovvero nella ipotesi di modificazione statutaria i Soci comunque dissenzienti possono recedere anticipatamente dal rapporto associativo, purché ne diano comunicazione mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data di riunione dell'Assemblea o dalla comunicazione della negata autorizzazione.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da ventuno membri, così ripartiti in rappresentanza e su proposta delle categorie dei Soci:

- tanti Consiglieri quanti sono i Soci sostenitori fino a un massimo di otto,
- due Consiglieri per ciascuna delle categorie art. 7 lettere A e B per i Soci ordinari;
- un Consigliere per i Soci aggregati.

I rimanenti Consiglieri saranno eletti con il criterio di assicurare rappresentanza ai settori di ricerca industriale più significativi.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, può provvedere autonomamente e con le maggioranze di cui all'art. 17 terzo comma, alla loro sostituzione per cooptazione chiedendone convalida alla prima Assemblea; i Consiglieri così cooptati dureranno in carica sino alla normale decadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice Presidenti ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre nel proprio seno, una Giunta Esecutiva determinandone i poteri; non potrà comunque essere delegata alla Giunta Esecutiva la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

La Giunta Esecutiva dovrà essere composta dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, nonché dal Segretario del Consiglio Direttivo, ed inoltre da tre Consiglieri dei quali almeno uno scelto tra i Consiglieri rappresentanti i Soci sostenitori.

Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai compiti ad esso specificamente demandati da altre norme del presente Statuto, tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, salvo per quanto sia espressamente riservato all'Assemblea generale dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo procede pure alla assunzione di dipendenti determinandone mansioni e retribuzione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla eventuale istituzione di Comitati di studio o Gruppi di lavoro, nonché alla creazione di centri autonomi di studio o di servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che precede.

Dei menzionati Comitati di studio o Gruppi di lavoro possono far parte anche persone che non siano delegati di soci o dipendenti di soci, purché trattisi di persone dotate di specifica competenza ovvero rappresentino Enti la cui collaborazione è ritenuta utile per l'attività sociale.

I direttori dei Centri autonomi di studio o di servizio sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta degli eventuali Enti promotori.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote sociali.

La convocazione dovrà essere deliberata mediante apposito avviso contenente l'Ordine del Giorno, da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti mediante raccomandata o fax o posta elettronica da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante telegramma o fax o posta elettronica da spedire almeno sette giorni prima - di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo, in caso di assenza del Presidente, è presieduto da uno dei Vice Presidenti, ovvero, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati rappresentanti di Enti di particolare rilevanza nazionale, la cui presenza possa assicurare un più efficace sviluppo delle attività sociali.

ARTICOLO 18

Il Presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo e sovrintende all'attività dell'Associazione.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale anche in giudizio e la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni di cui sopra spettano a ciascuno dei Vice Presidenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età. La sottoscrizione di chi firma fa prova, anche nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento di chi lo precede nella carica.

ARTICOLO 19

Il Segretario Generale ha compiti di ordinaria gestione, può essere un dipendente, un Consigliere o un esterno e viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le attribuzioni, la retribuzione e la durata dell'incarico.

ARTICOLO 20

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea generale. I membri supplenti subentrano in caso cessazione di un membro effettivo.

Tra i membri effettivi, l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio. In caso di dimissioni o decesso dello stesso, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Durata e scioglimento.

ARTICOLO 21

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo netto ad altri organismi, aventi finalità analoghe.

Controversie.

ARTICOLO 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea generale; essi giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

L'AIRI è stata costituita con atto a rogito Notaio Enrico Castellini di Roma, in data 18 dicembre 1974 (rep. n. 158655, registrato a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 7 gennaio 1975, al n. 196 del vol. 236)

Lo Statuto è stato modificato:

- il 13 dicembre 1977, con atto a rogito Notaio Enrico Castellini di Roma (rep. n. 176790, reg. a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 30 dicembre 1977, al n. 11313 del vol. 565);
- il 27 aprile 1983, con atto a rogito Notaio Simonetta Nelli Petrone di Roma (rep. n. 2644, reg. a Roma - 1° Ufficio Atti Pubblici in data 17 maggio 1983, al n. 19378 serie 1B);
- il 10 maggio 1999, con atto a rogito Notaio Simonetta Nelli Petrone di Roma (rep. n. 9740, reg. a Roma - Atti Pubblici – in data 25 maggio 1999).